

n. 651/2022 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE

Il giudice dott. Luca Giani,
in ordine alla istanza avanzata in data **24.06.2022** nell'ambito del procedimento r.g. n. **651/2022 VG**

da

avente ad oggetto

PARTE ISTANTE

richiesta di proroga delle misure protettive già oggetto di proroga con decreto del 21.05.2022,

nel contraddittorio con

CREDITORI CONTROINTERESSATI

-a scioglimento della riserva assunta all'udienza del **13.07.2022**,

ha emesso la seguente

ORDINANZA

PREMESSA

-con riferimento all'iter che ha preceduto l'odierna iniziativa, si richiama quanto già riepilogato nel decreto di fissazione dell'udienza del 13.07.2022, ove si legge:
"con ordinanza (non reclamata) del 21.05.2022 lo scrivente concedeva la proroga di 60 giorni dalla scadenza (e così dal 26.04.2022 al 27.06.2022);
con istanza del 24.06.2022 ha domandato concedersi un'ulteriore proroga, formulando le

seguenti conclusioni: "inaudita altera parte o in subordine nel contraddittorio delle parti, acquisito il parere dell'esperto, PROROGARE per 120 giorni ex art 7, comma 5° del D. L. 24 agosto 2021 n. 118 la già in precedenza prorogata durata delle misure protettive già confermate ex art. 7, comma 4° del D. L. 24 agosto 2021 n. 118, senza alcuna limitazione e comunque con particolare

quanto alla compiuta individuazione dei termini di interesse nel predetto decreto, da intendersi qui integralmente richiamato, si precisava quanto segue:
"secondo la richiesta di la durata delle misure dovrebbe essere prorogata dalla ultima scadenza (27.06.2022) di ulteriori 120 giorni (e così, in tesi, sino al 25.10.2022);
a mente dell'art. 7 co. 5 "la durata complessiva delle misure non può superare i 240 giorni" e quindi tenuto conto del deposito del ricorso in data 21.01.2022, il termine ultimo scadrebbe in data 23.09.2022; si consideri infatti che la parte proponente ha già beneficiato dei giorni decorsi dal deposito, a suo tempo, del ricorso (21.01.2022) all'epoca in cui era stata pubblicata la prima ordinanza (24.02.2022), 34 giorni (salvo errori);
la norma citata prevede che "il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al co. 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative";
richiamata quanto all'inciso "su istanza delle parti" l'interpretazione espressa nell'ordinanza del 21.05.2022, ove si legge: "Secondo l'elaborazione oramai consolidata l'inciso "su istanza delle parti" deve ragionevolmente essere inteso come non necessitante una richiesta "congiunta" del ceto creditorio attinto, ma presuppone una motivata richiesta che promani dall'imprenditore-debitore rispetto alla quale deve essere raccolto ampio consenso da parte dei creditori, ferma l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi nelle forme di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. (Cfr. quanto già precisato sul punto a pag. 2 del decreto di fissazione udienza del 26.04.2022). Come statuito anche dalla Sezione intestataria "Ad avviso di chi scrive, la previsione di un'istanza delle parti della composizione negoziata è concetto diverso dalla sufficienza della mera richiesta di proroga delle misure da parte del solo imprenditore interessato; ne consegue che la proroga deve trovare l'adesione della generalità dei creditori o comunque la loro non opposizione, anche per assenso implicito a seguito dell'instaurazione del contraddittorio; rimane tuttavia ferma la possibilità di sindacare un dissenso manifestamente preconcepito, immotivato o irragionevole derivante da assenza di collaborazione alle trattative" (Cfr. Trib. Milano, Sez. II^ civile, ordinanza emessa in data 14.05.2022 a definizione del procedimento VG N. 17141/2021, est. dott. Francesco Pipicelli)".

-nel parere acquisito in data 11.07.2022 l'esperto si è espresso negativamente, così concludendo: *“lo scrivente esperto rende il proprio parere contrario alla concessione della ulteriore proroga delle misure ex artt. 6 e 7 DL 118/2021 avanzata dalla società, condividendo sostanzialmente i rilievi critici dei legali di [redacted] e degli istituti bancari, per come espressi nelle rispettive memorie depositate”*;

-i creditori controinteressati nelle memorie autorizzate hanno così concluso:
conclusioni nell'interesse di [redacted] :

“In ragione di quanto sopra, [redacted] - rimettendosi nuovamente alle valutazioni di codesto Tribunale - chiede all'Ill.mo Giudice designato, nella valutazione della sussistenza di motivi addotti da [redacted] a sostegno della richiesta di proroga delle misure protettive e della relativa durata, di tenere conto dei contenuti della presente memoria, nonché della necessità di conoscere in tempi celeri i contenuti (definitivi) del piano concordatario di [redacted] anche nell'interesse dell'intero ceto creditorio”;

conclusioni nell'interesse di [redacted] :
chiede all'Ill.mo Giudice designato, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, di non concedere a [redacted] la proroga delle misure protettive e cautelari disposte nei confronti della stessa [redacted] con provvedimento del 24 febbraio 2022.

conclusioni nell'interesse dei creditori finanziari

“chiedono all'Ill.mo Giudice designato, nella valutazione della sussistenza di motivi addotti dalla Ricorrente a sostegno della richiesta di proroga delle misure protettive e della relativa durata, di tenere conto (oltre alle strette tempistiche necessarie per avere contezza delle evoluzioni della procedura concordataria di [redacted]) dei contenuti della presente memoria”.

Nel merito

Come richiamato in premessa l'art. 7 co. 5 del D.L. n. 118/2021 convertito in L. 147/2021 dispone che *“il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al co. 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni”*.

Nel caso di specie, è già stata accordata una (prima) proroga dell'efficacia delle misure protettive (segnatamente dal 26.04.2022 al 27.06.2022) e il termine ultimo complessivo, in tesi, individuabile pari a duecentoquaranta giorni, per le ragioni di cui in premessa, deve essere correttamente individuato nella data del 23.09.2022.

Il dato normativo non consente, tuttavia, un'univoca interpretazione circa la possibilità che il termine già oggetto di provvedimento di proroga da parte del giudice adito ex art. 7 co. 5 D.L. citato possa nuovamente essere oggetto della concessione di una (seconda) proroga.

Invero, la norma non individua una estensione “secca” del termine di proroga concedenda, limitandosi a fissare il termine finale massimo di durata “complessiva” di tali misure, sicché si potrebbe accedere da tale dato ad una interpretazione più favorevole al debitore, sostenendosi che il potere del giudice di concessione di un termine per *“assicurare il buon esito delle trattative”* non si consumi necessariamente con il provvedimento di concessione della (prima) proroga, essendo

ancora possibile un simile esercizio, purché il termine finale complessivo dei duecentoquaranta giorni non sia ancora irrimediabilmente spirato.
Peraltro la stessa norma in esame non contiene alcun trattamento differenziato in tema di proroga tra la società debitrice partecipe alla mediazione attinta da una procedura prefallimentare e quella non interessata da alcuna iniziativa ex art. 6 L.F..

L'interpretazione meno restrittiva appare *prima facie* più conforme alla natura del percorso di composizione negoziata della crisi e segnatamente dal percorso in concreto intrapreso dall'imprenditore-debitore e dai creditori sotto l'egida dell'esperto, che si connota per essere maggiormente fluido e permeabile alle esigenze che si presentino nel corso delle trattative, anche a fronte di circostanze sopravvenute che potevano, incolpevolmente, essere state trascurate o non compiutamente valutate nel corso delle trattative coltivate in pendenza della (prima) proroga già accordata.

La *ratio legis* pare quindi essere rappresentata dal ravvisare un nesso tra l'ulteriore termine richiesto e "il buon esito delle trattative".

Volendo quindi accedere a tale interpretazione, il contesto interpretativo riferito non può però prescindere dalla verifica della sussistenza di elementi a corollario rappresentati:
-al pari di quanto richiesto per la "prima" proroga, come riferito in apertura, dal parere favorevole dell'esperto e dall'adesione della generalità dei creditori ovvero la sussistenza di un diniego immotivato;

-la buona fede nella conduzione delle trattative, *in primis*, con riferimento al debitore-istante.

Orbene, venendo al caso di specie si deve constatare, quale rilievo assorbente, che la richiesta di "proroga della proroga" quand'anche ammissibile in rito deve reputarsi non meritevole di accoglimento, per ragioni ostantive -nel merito- quanto ai riferiti presupposti.

Come ricostruito in maniera condivisibile dall'esperto nel citato parere, ha disatteso le indicazioni che erano state fornite già in occasione della concessione della prima proroga, come espresse anche nel decreto dello scrivente del 21.05.2022, in ordine alla necessità che fosse prospettato ai creditori un concreto piano industriale "alternativo" per l'ipotesi in cui nel termine della proroga pur concesso non fosse intervenuto il vaglio positivo di ammissibilità della proposta c.d. piena di concordato di depositata in data 29.04.2022 e *sub iudice*.

Il bilanciamento delle contrapposte esigenze (da un lato, tutela del debitore per consentire di approntare una soluzione negoziale della crisi, dall'altro lato, assenza di una sproporzione in termini di sacrificio quanto ai diritti dei creditori attinti dalle misure) era stato ritenuto sussistere in occasione della concessione della (prima) proroga nell'ottica che approntasse concrete soluzioni alternative da sottoporre ai creditori.

Nel vaglio operato con la concessione della (prima) proroga, nonostante la mancanza di una adesione di tutti i creditori alla richiesta, era stata accordata la prosecuzione delle misure, pur limitandone l'estensione a sessanta giorni¹, sull'assunto della permanenza dei presupposti originari del *fumus* della non manifesta inattuabilità della composizione della crisi, sulla scorta peraltro di un parere all'epoca favorevolmente reso dall'esperto.

Nello *spatium temporis* dalla concessione della (prima) proroga ad oggi, si deve invece constatare: -l'ormai definitiva non attuabilità del piano contenuto nella proposta piena di concordato di del 29.04.2022, che nella prospettazione di , doveva costituire la spalla delle

¹ Cfr. provvedimento del 21.05.2022 pag. 7 "(...) I ritardi, tra i quali (poco importa se riferibile all'attestatore o al mancato tempestivo conferimento dell'incarico a quest'ultimo) quello constatato nell'approntare (quantomeno) la bozza di relazione/attestazione da fornire ai creditori partecipanti alle trattative sono imputabili a e appare quale irragionevole la concessione di un termine per emendare tali carenze in un tempo superiore ai 60 concessi, ut supra, dalla scadenza delle misure".

assunzioni di cui al piano di ristrutturazione di _____ (Cfr. il provvedimento del 15.06.2022 nel procedimento di _____ n. 78/2021 Ruolo Pre-C.P. depositato da _____ anche nel presente procedimento, all'esito dell'udienza del 13.07.2022);

-come emerso anche a verbale all'udienza del 13.07.2022, lungi dall'essere intervenuto decreto di ammissione del pre-concordato ex art. 163 L.F., è seguito, per quanto consta nel presente procedimento (Cfr. verbale di udienza del 13.07.2022), la richiesta di radicali modifiche stante l'inammissibilità del contenuto proposto e l'avvio di un'interlocuzione tra Commissari e _____ che non è pervenuta ad alcun epilogo;

-la sostanziale inerzia di _____ dal 21.04.2022 (data di deposito della prima istanza di proroga) ad oggi, che non ha recepito le indicazioni di esperto e creditori circa la previsione di un piano industriale di risanamento alternativo;

-la circostanza, confermata anche da _____ all'udienza del 13.07.2022, che non è stato approvato il bilancio al 31.12.2020, in quanto il valore della partecipazione in _____ discenderebbe dalle assunzioni di cui al proposto piano di concordato preventivo.

Orbene, sul punto il Tribunale non può quindi che constatare come la debitrice _____ nel prospettare lo scenario alternativo compulsato da creditori ed esperto avrebbe dovuto, stante l'ampio tempo oramai trascorso, procedere ugualmente all'avvio dell'iter di approvazione del bilancio in questione, evidentemente giungendo ad un abbattimento del valore delle partecipazioni e consentendo, all'esito, ai creditori attenti dalle misure di protezione di conoscere le risultanze di bilancio per una compiuta ricostruzione dell'attivo e del passivo, quali elementi a sua volta indispensabili per ottemperare alla *check-list* e per consentire l'effettuazione da parte dell'esperto del *test* richiesto.

Inerzia nell'ottemperare quanto richiesto nel percorso di composizione negoziata che appare, quindi, colpevole.

Va da sé che l'imprenditore che intende accedere all'istituto in esame, pur non sottacendosi la complessità della vicenda e degli ingenti interessi economici sottesi, deve attivarsi per proporre un concreto piano di definizione della crisi, i cui presupposti e dati contabili a corredo siano verificabili da esperto e creditori.

Le trattative non possono essere evidentemente utilmente proseguite se le censure sollevate -quanto alla manovra finanziaria fondante il piano necessitanti approfondimenti e chiarimenti in corso d'opera- non vengano superate da parte debitrice nell'arco temporale concesso, si ribadisce per l'assenza della volontà o possibilità di coltivare soluzioni alternative all'originario piano prospettato per tempistiche e per contenuto.

In tema si richiama il parere dell'esperto e segnatamente i seguenti passaggi maggiormente rilevanti anche con riferimento ai mancati riscontri di _____ alle richieste avanzate dagli istituti di credito:

-“ *la controllata _____ in c.p. (di seguito anche _____), successivamente al deposito del piano e della proposta concordataria del 29 aprile 2022 e successive integrazioni, avrebbe dovuto depositare in data 8 luglio 2022 una ulteriore e definitiva integrazione al piano ed alla proposta concordataria, accompagnata da apposito aggiornamento della relativa attestazione resa dal dott. Pollio. Lo scrivente, alla data odierna, è ancora in attesa di aggiornamenti sull'intercorso deposito e di ricevere la documentazione integrativa depositata nell'interesse di _____ evidenziando che, dal 16 giugno 2022, non ha ricevuto alcuna comunicazione relativamente a modifiche/integrazioni del piano, se si esclude una sintetica comunicazione odierna dell'avv. Pellizzato che preannuncia il deposito di una proposta di concordato migliorativa*”;

- “*(...) preso soprattutto atto della mancata predisposizione da parte della società e dei suoi advisors di un piano “alternativo” (c.d. piano “B”) per la capogruppo, che consideri l'ipotesi del mancato epilogo positivo della procedura concordataria _____ nonostante le richieste avanzate in tal senso sia dall'ufficio dell'esperto che dal pool bancario*”;

-“*Alla data odierna, pertanto, sia il Collegio Sindacale che il Revisore di _____ non sono ancora in grado di riscontrare le richieste di veridicità e condivisione dei dati contabili del periodo di imposta 2020, nonché di quelli aggiornati al 2021 ed al corrente anno (non*

ancora disponibili se non in via provvisoria, stante la mancata approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020), né tantomeno di esprimersi circa l'adeguatezza delle prospettive di risanamento promosse dall'imprenditore";

- "(...) Pertanto, come già rilevato nelle precedenti valutazioni dello scrivente sulla concessione delle misure cautelari e protettive, le intercorse evoluzioni del piano di risanamento di e della relativa manovra finanziaria avrebbero richiesto – e richiederebbero tuttora, come più volte domandato dallo scrivente alla società ed ai suoi advisor – una nuova esecuzione del test pratico che, alla data odierna, non risulta compiuta";

- "(...) alla data odierna non sussiste alcun piano definitivo né, pertanto, alcun test pratico allo stato attendibile, con la conseguenza che il termine concesso è, in concreto, spirato senza che si siano registrati passi avanti concreti rispetto all'individuazione della soluzione della crisi";

- "(...) Lo scrivente, sin dal primo incontro intercorso con l'imprenditore ed i suoi advisors, ha richiesto di disporre:

- di una situazione aggiornata al 31/12/2021, rispetto a quello al 30/11/2021 allegata alla domanda di nomina dell'esperto ai sensi del DL 118, nonché di una situazione contabile al 31/03/2022 (...) Si segnala che la società ha trasmesso in data 16 maggio c.a. una bozza della situazione contabile aggiornata al 31/03/2022, significando che la stessa costituisce un elaborato "provvisorio", in quanto fondato sulle situazioni al 31/12/2020 ed al 31/12/2021 non ancora approvate.

Per quanto concerne i creditori sociali, invece, si rileva che la società sta ricevendo solleciti di pagamento e/o diffide da diversi soggetti non inclusi nei creditori attinti dalle misure ex art. 6 e 7 e che, in data 15 giugno 2022, ha altresì ricevuto un decreto ingiuntivo esecutivo da una società in liquidazione non attinta dalle menzionate misure";

- "Allo stato, tuttavia, come già rappresentato nella presente trattazione, non sono stati ancora perfezionati né il bilancio al 31/12/2020 (con conseguente impossibilità di definire le successive situazioni al 31/12/2021 ed al 31/03/2022), né il piano e la contestuale manovra finanziaria e non risultano neppure recepite le osservazioni avanzate dall'ufficio dell'esperto (composto, oltre che dallo scrivente, dalla dott.ssa Tiziana Corsi, dal dott. Antonio Leva e dall'avv. Gianluca Minniti) inerenti le assumptions poste alla base del piano e della manovra, nonché la indispensabile ed indifferibile necessità di operare un piano "B", alternativo e parallelo, che recepisce gli eventuali impatti derivanti dal mancato buon esito della procedura";

- "(...) nonostante le previsioni degli advisors di di addivenire ad una definizione dell'accordo con le banche – con conseguente firma dello standstill – entro la fine di giugno/inizio luglio 2022, l'attuale stato delle trattative sia ancora in stallo e non possa più prescindere dall'elaborazione di un nuovo piano di ristrutturazione, atteso che quello precedentemente sottoposto agli istituti di credito e, per stessa ammissione della debitrice, non più realizzabile. Ad oggi, però, il sottoscritto, come già anticipato, non ha ricevuto alcuna indicazione da in merito ai contenuti del nuovo piano, alle tempistiche della sua predisposizione e al nuovo cronoprogramma per la sua efficace adozione";

L'impasse che si ravvisa nella specie, derivante dalla scelta di di non formulare, *ut supra*, proposte alternative di risanamento, è stata confermata nelle memorie autorizzate dai contraddittori.

ha ribadito che nessuna soluzione è stata prospettata. Non si comprende, quindi, come possa permanere un tavolo di trattative ove nessuna proposta venga sottoposta al creditore interessato nonostante i mesi sino ad ora trascorsi.

ha, peraltro, ribadito in udienza l'inadeguatezza del fondo prospettato da nello scenario concordatario oggetto di prospettata modifica e il cui contenuto finale nessuno conosce, quanto alle evidenze del presente procedimento.

I creditori finanziari, assistiti dall'avv. Colombo presente in udienza, nel confermare l'assenza di un piano alternativo da sottoporre all'esame di esperto e creditori hanno ribadito, altresì, che la prospettata modifica del piano di concordato di non si tradurrebbe affatto in un migliore trattamento dei creditori di e non rappresenta, isolatamente considerata, una

circostanza sufficiente ai fini di consentire la realizzazione di un piano di risanamento fattibile di

Trattasi, infatti, di “anticipazioni” rese in maniera laconica da circa asseriti miglioramenti della proposta di concordato di che per essere di qualche rilevanza ai fini del presente vaglio dovevano essere evidentemente iscritti, per tempo, in una più ampia cornice informativa e di dettaglio con documentazione contabile a corredo, che *in primis* doveva essere fornita all’esperto e ai creditori, oltre che al Tribunale.

Quadro informativo di insieme che appare omesso, nel permanere dell’inattuabilità del precedente piano sottoposto ai creditori, in spregio al dovere di buona fede alla cui osservanza è tenuta la parte debitrice.

Principi di buona fede e correttezza nelle trattative che già connotavano il percorso di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa di cui al D.L. 118 redatto sulle orme della precedente versione del CCII, che nella versione finale di imminente entrata in vigore hanno trovato espressa conferma all’art. 4 segnatamente, ai fini che qui rilevano, al comma 2 lettere a) e b) ove i principi in commento vengono esplicitati e tipizzati come segue: “debitore ha il dovere di: a) *illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto; b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione*”.

Doveri ai quali la parte istante nel termine di cui alla (prima) proroga concessa non risulta aver assolto.

L’istanza in commento non è pertanto meritevole di accoglimento, con conseguente sua integrale reiezione.

Nulla sulle spese, tenuto conto della natura del presente procedimento.

P.Q.M.

RIGETTA l’istanza di del 24.06.2022 di concessione di ulteriore proroga delle misure protettive originariamente adottate con ordinanza del 24.02.2022 e la cui estensione temporale si è esaurita alla data 27.06.2022 in ragione della proroga già concessa con successiva ordinanza del 21.05.2022.

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite tutte e all’esperto nominato, a cura della cancelleria.

Manda la cancelleria per la comunicazione del provvedimento al Registro Imprese per le necessarie iscrizioni ed annotazioni.

Milano, 14.07.2022

Il Giudice
dott. Luca Giani
f.to digitalmente